

# Legge nuova catene antiche

Da vent'anni i contadini chiedono una legge che sancisca la loro autonomia dal padrone, libertà d'iniziativa, parità di diritti nel godimento dei miglioramenti e degli aiuti statali. La nuova legge risponde a queste aspirazioni con delle parole e poche concessioni sostanziali. Le norme del Codice civile, erette nel secolo scorso a difesa esclusiva della proprietà e delle sue rendite, non vengono abrogate nonostante siano in contrasto con i diritti che la Costituzione riconosce ai lavoratori. L'esame delle proposte governative conferma il permanere in esse di norme che servono solo a mantenere la dittatura di classe degli agrari.

**Direzione dell'azienda** — Al mezzadro si concede di attuare innovazioni solo se lo autorizzerà l'Ispettorato agrario. Non potrà opporsi direttamente al padrone. Agli affittuari, che pure hanno piena responsabilità dell'azienda, non è concesso di fare miglioramenti nemmeno attraverso l'autorizzazione degli Ispettorati.

**Disponibilità dei prodotti** — E' concessa al mezzadro ma con obbligo di preferire il padrone in certi casi.

**Contributi statali** — Rimangono assegnati, di regola, al padrone. Al mezzadro è consentito solo in casi limitatissimi di accedervi.

**Composizione della famiglia** — La pro-

posta governativa la subordina ancora una volta alla «buona conduzione del fondo».

**Concessioni separate** — Per i contratti in corso, la proposta governativa legalizza lo abuso secondo cui a un colono può essere dato a lavorare un fondo con diritto di rilevare i frutti del suolo, ma non quelli degli alberi (agrumeto, mandorleto ecc. ...).

**Censi e livelli** — La proposta del governo non ne parla: cioè, li mantiene.

**Miglioratori** — I coloni che hanno contratti di miglioria, anche superiori ai 10 anni di durata, vengono ignorati nonostante sia già stato affermato il principio del riscatto nella legge Compagnoni approvata nel 1963.

**Diritto di prelazione** — La legge ignora la richiesta che a favore del contadino sia stabilito un diritto di precedenza, in caso di vendita del fondo, esteso a tutti i tipi di conduzione.

**Diritto di sciopero** — Il progetto governativo ignora la necessità di tutelare il diritto di sciopero dei mezzadri, coloni ecc., attraverso la sospensione delle prestazioni.

Il governo, dunque, non ha fatto alcuna scelta per recidere dalla legge sui contratti ogni carattere servile del rapporto col padrone. Ha fatto una legge che «rispetta» gli antichi e insopportabili privilegi dei padroni.

## Ancora come un secolo fa

Le proposte del governo non abrogano le norme del Codice civile elaborate un secolo fa, sulla base di un concetto di proprietà che subordina tutto al suo profitto. Ecco gli articoli che devono scomparire:

**ART. 2142** — La composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente.

**ART. 2167** — Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente.

**ART. 2147** — E' a carico del mezzadro, salvo diversa disposizione delle norme corporative, la spesa per la manodopera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.

**ART. 2155** — Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione... Il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata dalla divisione.

**ART. 2156** — La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente...

**ART. 2157** — Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.

Queste leggi, rinvigorite dal fascismo, sono contrarie alla Costituzione in quanto sanciscono il furto del compenso del lavoro prestato dal lavoratore e lo asserviscono. La loro abrogazione è il primo obbligo di un governo democratico.

## Per il governo ancora «inferiori»

La condizione di inferiorità e di subordinazione della donna contadina viene ribadita dal progetto di legge governativo. Gli aspetti più anacronistici della situazione non vengono affrontati. Infatti:


**Il capofamiglia.** Quale stipulante il contratto le attuali leggi considerano solo il capofamiglia. Tutti gli altri membri della famiglia, pur essendo tenuti a lavorare nella terra oggetto del contratto, non sono rappresentati quando si tratta di spartire i prodotti o di prendere un'altra qualsiasi decisione.

**Donne «inferiori».** La legge sull'equo canone di affitto dice che deve essere considerata una giusta remunerazione del lavoro. Ebbene, dove tale norma viene applicata la valutazione annua del lavoro di un uomo è 600 mila lire; quella di una donna solo 450 mila.

**Lavoro non pagato.** Spesso le donne sono chiamate, dal concedente, a svolgere attività sussidiarie non retribuite come l'incassamento di prodotti da portare al mercato, l'essiccazione del tabacco... a causa proprio delle norme del Codice.

Le donne hanno oggi un ruolo essenziale nel lavoro agricolo, dove occupano i posti tradizionalmente riservati agli uomini. Il pieno riconoscimento dei loro diritti perciò deve scaturire anche da una giusta legge sui patti agrari.

## Si riaccende la lotta



In alto: donne contadine a Roma manifestano per la creazione di servizi sociali nelle campagne. A sinistra: i mezzadri di Balci chiedono la terra in proprietà riconoscendo il bestiame alla fattoria del marchese Pagani. Sopra: i coloni dell'agrumeto calabrese per le vie di Reggio durante la lotta per i riparti. Sotto: la polizia interviene ad Avezzano contro la manifestazione dei bieticoltori.



# Il superamento dei contratti

Alla posizione arretrata e conservatrice del governo i comunisti oppongono una effettiva riforma dei patti agrari che realizzi tre obiettivi:

1) rendere veramente liberi ed autonomi i lavoratori produttori;

2) rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono l'ammodernamento dell'agricoltura;

3) avviare il passaggio della terra in proprietà ai coltivatori che la lavorano.

Per questo fine il PCI propone:

Tutti i contratti agrari debbono essere regolati per legge.

Disposizioni generali riguardanti tutti i contratti e contenenti i seguenti punti:

— Diritto di effettiva stabilità del coltivatore, riducendo i motivi di giusta causa ammessi per la disdetta.

— Diritto di prelazione senza eccezioni a favore del coltivatore.

— Diritto del coltivatore di eseguire innovazioni, miglioramenti e trasformazioni del fondo, accreditandone l'importo, anche a mezzo di privilegio sul fondo, nei confronti del proprietario.

— Pieno riconoscimento del diritto di sciopero.

— Divieto assoluto delle prestazioni gratuite, obblighi, onoranze e regalie a qualsiasi titolo. Soppressione delle decime.

— Divieto di sub-affitto.

— Parificazione delle prestazioni di lavoro e del diritto di accesso alla proprietà della terra della donna facente parte della famiglia coltivatrice.

# Una breccia verso la riforma

Per i mezzadri in particolare: La quota di riparto a favore del mezzadro non sia inferiore al 58 per cento (al 60 per cento nelle zone di montagna), ferme restando a favore dello stesso mezzadro tutte le quote suppletive, i premi e i compensi stabiliti in sede di contrattazioni individuali, aziendali, collettive.

Il mezzadro provvede solo alla mano d'opera occorrente per la normale coltivazione del fondo e al pagamento della metà di tutte le altre spese necessarie alla coltivazione; il concedente anticipa, senza interesse, le spese.

Il mezzadro abbia diritto alla piena ed immediata disponibilità di tutti i prodotti di sua spettanza.

Il mezzadro eserciti il diritto di partecipazione effettiva alla direzione dell'azienda.

Il mezzadro abbia diritto di convertire in affitto il suo contratto.

Per i contratti di affitto a coltivatore diretto: l'ammontare minimo dei canoni non superiore al 12 per cento della produzione lorda vendibile del fondo.

Miglioramento della legge sull'equo canone.

Per i contratti a miglioria: estendere a tutti i contratti, indipendentemente dalla loro data di inizio, per i fondi ai quali il coltivatore abbia riportato sostanziali migliorie (compresi i censi, i livelli ecc.), le disposizioni che consentono la modifica delle quote di riparto e dei canoni e il passaggio in enfiteusi. La stessa misura è proposta per le concessioni di terre incolte.

Per i contratti misti e «atipici»: che il coltivatore abbia il diritto di trasfor-

mare il contratto sulla base di quei tipi di patti che la legge riconosce.

Per tutti i contratti del Mezzogiorno, delle isole e del Lazio e per le concessioni di terre incolte a cooperative:

1) Trasformazione in enfiteusi di tutti i contratti agrari.

2) I canoni di queste enfiteusi non superino la metà di quelli minimi stabiliti dalla legge dell'equo affitto.

3) Diritto dei contadini a diventare proprietari — in qualsiasi momento — mediante affrancazione.

4) Esenzione dei nuovi enfiteuti da ogni carico tributario e continuazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali attualmente da essi godute.

Per i contratti di compartecipazione di lavoro a salario minimo garantito:

1) Estensione del rapporto a tutte le colture.

2) Diritto dei compartecipanti ad essere rappresentati nella direzione dell'azienda e di assumere iniziative per i miglioramenti, surrogandosi ai proprietari inadempienti.

3) Diritto dei compartecipanti alla piena disponibilità dei prodotti loro spettanti.

L'irrepetibilità dei contratti di mezzadria, deve essere estesa alla colonia e alle altre forme di contratto perché solo in tale modo si esprime una effettiva e totale condanna dei rapporti produttivi arretrati.

Per i contratti agrari stipulati dalle cooperative agricole il PCI propone: tutte le norme proposte dal PCI per la nuova regolamentazione dei patti agrari sono previste come valide anche per i contratti stipulati da cooperative formate da contadini, qualunque sia la forma di gestione.

**Questi emendamenti accolgono tutte le proposte avanzate dalla CGIL e dall'Alleanza Contadini. Tali proposte sono state sviluppate dal PCI per operare una trasformazione profonda del progetto di legge governativo e favorire il passaggio della proprietà della terra a chi la lavora**